

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

#### S O M M A R I O

Schema di decreto legislativo recante « Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <i>d</i> ), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi) .....	214
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	220
Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi) .....	216
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	222
AVVERTENZA .....	219

Mercoledì 20 ottobre 1999. — Presidenza del Vicepresidente Luciano CAVERI. — Interviene il Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato, On. Gianfranco Morgando.

#### La seduta comincia alle 13.40.

**Schema di decreto legislativo recante « Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi).

La Commissione prosegue l'esame rinviato da ultimo il 13 ottobre 1999.

Il deputato Luciano CAVERI (misto-Min. linguist.), *presidente*, ricordando che nella precedente seduta sono stati espressi i pareri sugli emendamenti presentati (vedi *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 13 ottobre),

comunica che il relatore propone di inserire nella proposta di parere (*Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* del 13 ottobre) le seguenti integrazioni:

« 1) rilevata la duplice funzione del presidente – deputato a convocare e presiedere sia il consiglio di amministrazione che il consiglio scientifico – si preveda all'articolo 4, comma 2, che il presidente sia scelto tra personalità dotate di alta competenza e professionalità nei settori nei quali opera l'ente; 2) considerando che l'Agecontrol non è un ente di ricerca, appare opportuno trasferire la relativa disposizione di cui all'articolo 16, comma 5, del provvedimento, all'interno dello schema di decreto legislativo recante il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali ».

La Commissione consente; passa quindi alle deliberazioni sui singoli emendamenti.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) in relazione al suo emendamento 1, invita

a riflettere attentamente sull'inserimento dell'ente nazionale sementi elette (ENSE) tra gli enti di ricerca in agricoltura. A tal proposito fa notare che l'ENSE non svolge attività di ricerca essendo chiamato ad esercitare funzioni di controllo e certificazione della qualità delle sementi elette, e quindi delle produzioni che derivano dal contributo degli enti di ricerca. Appare pertanto inopportuna la collocazione di tale ente nel provvedimento in esame.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro) dichiara di condividere le considerazioni del senatore Magnalbò ritenendo errato collocare l'ENSE nell'ambito degli enti di ricerca in agricoltura. In relazione a quanto dichiarato dal relatore nella precedente seduta circa le funzioni di ricerca dell'ente in questione, osserva che, secondo lo statuto, l'ENSE è chiamato a promuovere, favorire, coordinare la ricerca, ma non a svolgere la stessa. Aggiunge che la legge istitutiva dell'ente affida allo stesso compiti in materia di certificazione della qualità delle sementi elette, secondo prescrizioni comunitarie, ma non compiti di ricerca.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS), *relatore*, ribadisce parere contrario sull'emendamento Magnalbò 1 ritenendo che la collocazione dell'ENSE nell'ambito degli enti di ricerca in agricoltura sia dettata proprio dalle funzioni di promozione e coordinamento della ricerca riconosciute dallo statuto. Fa notare che la legge istitutiva dell'ENSE rinvia allo statuto la definizione di una parte dei compiti dell'ente. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 586 del 1981, con cui è stato approvato lo statuto dell'ENSE, ha disposto una integrazione delle funzioni dell'ente nei termini descritti. Conclude sottolineando che lo stesso personale dipendente dell'ENSE ha manifestato la propria perplessità sulla collocazione dell'ente al di fuori del comparto della ricerca.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) ribadisce la propria contrarietà all'inseri-

mento del riordino dell'ENSE nel provvedimento in esame. Reputa comunque opportuno un chiarimento del Governo sulla questione in esame.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS), *relatore*, fa notare che il Governo da lui interpellato si è dichiarato favorevole all'inserimento dell'ENSE nel settore degli enti di ricerca in agricoltura.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, precisa che il riordino dell'ENSE è oggetto di una precisa disposizione del provvedimento (articolo 12).

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 1.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) illustrando l'emendamento a sua firma 2 precisa che l'espressione « collaborazione scientifica » induce a ritenere opportuno coinvolgere, all'interno del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura anche i docenti e i ricercatori delle facoltà di agraria, nonché delle facoltà di veterinaria, anche se non esplicitamente menzionate nell'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Bonatesta 2; approva quindi gli emendamenti Coviello 3 e Gubert 4.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro) ritira gli emendamenti 5 e 6 dei quali è firmatario. In relazione all'emendamento 7, si dichiara disposto a ritirarlo a condizione che il ricorso alla ricerca esterna sia considerato una eventualità subordinata alla mancanza di personale interno.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS), *relatore*, sottolinea che a livello statutario dovrà essere garantita la piena occupazione delle risorse umane a tutti i livelli, senza escludere coordinamenti esterni per programmi altamente specialistici e interdisciplinari.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro) ritira il suo emendamento 7.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS), *relatore*, ricorda la riformulazione dell'emendamento Gubert 8 proposta nella precedente seduta: « All'articolo 6, dopo il comma 1, si inserisca il seguente comma: « Al fine di premiare la competitività dei propri istituti il consiglio di amministrazione dovrà garantire la riassegnazione di una congrua quota dei finanziamenti che gli istituti avranno concorso a procurare ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Gubert 8 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro) ritira il proprio emendamento 9 evidenziando comunque la necessità di una particolare attenzione in merito al governo del patrimonio.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta ha proposto una riformulazione dell'emendamento Gubert 10 dal seguente tenore: « All'articolo 7, comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: « Le deliberazioni al riguardo sono assunte dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio scientifico, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Tavolo agroalimentare ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Gubert 10 nel testo riformulato.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta si è pronunciato favorevolmente sull'emendamento Coviello 11, evidenziando la necessità di coinvolgere nella amministrazione del centro di specializzazione per ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno di Portici, anche altri istituti di economia agraria, quali l'INEA.

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Coviello 11 nel testo proposto dal relatore; approva quindi gli emendamenti Coviello 12, Garra 13 – sottoscritto anche dal senatore Gubert – e Coviello 14.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere quale risulta dalle integrazioni e riformulazioni accolte, nonché dagli emendamenti approvati.

La Commissione approva (*vedi allegato 1*).

**Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo il 7 ottobre 1999.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore si è pronunciato sugli emendamenti presentati alla proposta di parere (*vedi il Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 7 ottobre*). Risultano tuttavia accantonati gli emendamenti Cerulli Irelli 4, Manzini 5, Magnalbò 6, di identico contenuto, Vedovato 7, nonché Cerulli Irelli 8, Frattini 9 e Marotta 10 di identico contenuto, e Cerulli Irelli 11, Pinggera 13 e 14.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), *relatore*, si riserva di proporre una riformulazione degli emendamenti di identico contenuto Cerulli Irelli 4, Manzini 5 e Magnalbò 6 nonché dell'emendamento Vedovato 7. Si rimette alla Commissione per gli emendamenti di identico contenuto Cerulli Irelli 8, Frattini 9, Marotta 10. Si dichiara favorevole agli emendamenti Cerulli Irelli 11, Pinggera 13 e Pinggera 14.

La Commissione passa quindi a deliberare sui singoli emendamenti.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stato ritirato l'emendamento Cerulli Irelli 1.

La Commissione respinge l'emendamento Frattini 2.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, dichiara pertanto assorbito dalla precedente deliberazione l'identico emendamento Marotta 3.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), *relatore*, in relazione agli emendamenti di identico contenuto Cerulli Irelli 4, Manzini 5 e Magnalbò 6, propone una riformulazione degli stessi dal seguente tenore: «Valuti il Governo l'opportunità di una soluzione omogenea della materia relativa allo stoccaggio e alla raffinazione di cui all'articolo 3». In tal modo si intende segnalare l'esigenza di una uniformità di normativa in materia di raffinazione e in materia di stoccaggio, demandando al Governo la definizione delle modalità di soluzione del problema.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U) si dichiara favorevole alla riformulazione proposta dal relatore.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) concorda con la riformulazione del proprio emendamento 6 proposta dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) dichiarando di condividere la riformulazione degli emendamenti Cerulli Irelli 4, Manzini 5 e Magnalbò 6, sottolinea la opportunità di precisazioni in merito alle conseguenze della eventuale assenza di uniformità normativa. Occorre in effetti comprendere se l'esigenza di uniformità di trattamento normativo incida sugli aspetti relativi ai processi industriali o sugli aspetti relativi alla localizzazione degli impianti. Nel primo caso

sembrirebbe opportuno ricondurre le competenze normative a livello statale; nel caso invece in cui risulti prevalente l'esigenza di regolare le modalità di localizzazione degli impianti, appare opportuno ricondurre i centri di decisione in capo alle regioni.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) reputa opportuno evidenziare l'importanza dell'impatto ambientale di un eventuale impianto.

Il senatore Antonio DUVA (DS) condivide la riformulazione proposta dal relatore attraverso la quale si intendono garantire le due esigenze emerse dal dibattito: da una parte l'esigenza di omogeneità della normazione in materia di stoccaggio e in materia di raffinazione, vista la forte connessione tra tali aspetti nel settore energetico; dall'altra, l'esigenza di considerare congiuntamente gli aspetti relativi al processo industriale e quelli relativi alla localizzazione degli impianti. A quest'ultimo proposito fa notare che appare inopportuno qualsiasi tentativo che tenda a definire prioritario un aspetto rispetto all'altro. Nel settore energetico a fronte di profili per i quali si richiede efficienza, si registrano profili di sicurezza che richiedono controlli puntuali ed efficaci. Occorre pertanto invitare il Governo a considerare sia l'esigenza di una uniformità di normativa, sia l'esigenza di garanzia di efficienza nonché di tutela della sicurezza in relazione alla quale emerge con più evidenza il ruolo degli enti locali.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), *relatore*, fa notare che la riformulazione proposta si muove proprio nella direzione indicata dal senatore Duva. Nel settore energetico vengono in rilievo questioni che occorre considerare a livello nazionale ma in relazione alle quali emerge anche il ruolo degli enti locali. In relazione a quanto segnalato dal senatore Pinggera, fa notare che le scelte nel settore energetico prevedono necessaria-

mente una previa valutazione di impatto ambientale.

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Manzini 5 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, dichiara assorbiti dalla precedente deliberazione gli identici emendamenti Cerulli Irelli 4 e Magnalbò 6.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente l'opportunità — in relazione all'emendamento Vedovato 7 — di accogliere il principio contenuto nello stesso, rinviando però al regolamento la definizione puntuale delle intese con i comuni territorialmente interessati. In tal modo si eviterebbero, da una parte, la sottoscrizione di intese con i comuni nelle fasi nelle quali le intese medesime risultino del tutto inutili, dall'altra, il coinvolgimento dei comuni nelle fasi in cui la loro presenza appaia rilevante.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), *relatore*, propone quindi di riformulare l'emendamento Vedovato 7 nel seguente modo: « Per quanto riguarda l'articolo 3 che modifica il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 112 del 1998, si ritiene che tra le modalità procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi si debbano prevedere intese con i comuni territorialmente interessati ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Vedovato 7 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) illustrando il proprio emendamento 10, di identico contenuto rispetto agli emendamenti Cerulli Irelli 8 e Frattini 9, fa notare che attraverso tale emendamento si intendono eliminare i vincoli temporali previsti dalla legge n. 580 del 1993 per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo delle camere di

commercio. A tal proposito fa notare che l'articolo 15 della legge n. 580 prevede che entro i mesi di aprile e ottobre le camere di commercio debbano approvare rispettivamente il conto consuntivo e il bilancio preventivo. Si tratta di una previsione che aveva una logica in presenza di controlli sui principali atti delle camere di commercio. Il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha abolito i controlli sui bilanci delle camere di commercio e pertanto appare opportuno eliminare i riferimenti temporali inizialmente previsti per l'approvazione degli stessi.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) sottolinea che la legge n. 580 del 1993 è stata emanata prima della normativa generale che ha disposto l'abolizione dei controlli. A tal proposito fa notare che l'abolizione del controllo implica necessariamente l'eliminazione dei riferimenti temporali in questione.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) fa notare che il decreto legislativo n. 112 dispone l'abolizione del controllo sugli atti di bilancio ma non dei termini per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. L'eliminazione dei controlli ha fatto venir meno le circostanze che inducevano a richiedere ai consigli camerali di deliberare con anticipo il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) osserva che il termine per l'approvazione dei bilanci delle camere di commercio resta comunque garanzia dell'approvazione degli stessi.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), *relatore*, fa notare che nel decreto legislativo n. 112 del 1998 è contenuto il riferimento ai termini di approvazione degli atti di bilancio delle camere di commercio. Appare opportuno eliminare tale riferimento anche al fine di una coerenza con la normativa nazionale.

La Commissione approva l'emendamento Cerulli Irelli 8.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, dichiara assorbiti dalla precedente deliberazione gli identici emendamenti Frattini 9 e Marotta 10.

La Commissione approva gli emendamenti Cerulli Irelli 11, Pinggera 13, Pinggera 14, Nieddu 15 e Pinggera 17.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta era stato ritirato l'emendamento Cerulli Irelli 12.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) ritira il suo emendamento 16.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere quale risulta dalle riformulazioni accolte e dagli emendamenti approvati.

La Commissione approva (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.30.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*Schema di decreto legislativo recante « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».*

*Schema di decreto legislativo recante « Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante « Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura »;

considerato che il provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

esaminata la conformità ai criteri e principi direttivi indicati nell'articolo 18 della legge n. 59 del 1997;

rilevato che il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dispone la soppressione di tutti gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole, rinviandola alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e quindi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame;

preso atto della importanza del provvedimento finalizzato al riordino del settore della ricerca in agricoltura;

preso atto delle osservazioni trasmesse dalla XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*formulando i seguenti indirizzi:*

1) si segnala l'opportunità di estendere il riordino del settore della ricerca in agricoltura anche ad altri istituti pubblici operanti nel settore medesimo;

2) si valuti la congruità della sussistenza del Comitato nazionale per la sperimentazione agraria con l'istituzione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione agraria;

3) all'articolo 1, comma 2, si preveda l'autonomia scientifica, organizzativa, contabile, amministrativa e finanziaria, nonché la figura del direttore generale;

4) si valuti l'opportunità di ridurre il termine di 60 giorni previsto all'articolo 2;

5) rilevata la duplice funzione del presidente — deputato a convocare e presiedere sia il consiglio di amministrazione che il consiglio scientifico — si preveda all'articolo 4, comma 2, che il presidente sia scelto fra personalità dotate di alta competenza e professionalità nei settori nei quali opera l'ente;

6) si preveda un coinvolgimento istituzionale in seno al consiglio scientifico di cui all'articolo 4, comma 4, dell'Istituto sperimentale italiano « Lazzaro Spallanzani » per la fisiopatologia della riproduzione e la fecondazione degli animali domestici;

7) all'articolo 6, dopo il comma 1, si inserisca il seguente comma: « Al fine di premiare la competitività dei propri istituti il consiglio di amministrazione dovrà garantire la riassegnazione di una congrua quota dei finanziamenti che gli istituti avranno concorso a procurare;

8) all'articolo 7, comma 5, aggiungere alla fine il seguente periodo: « Le deliberazioni al riguardo sono assunte dal consiglio di amministrazione, sentito il con-

siglio scientifico, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Tavolo agroalimentare »;

9) si segnala l'opportunità di prevedere presso gli IRSA servizi di controllo interno per la verifica dei risultati di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993, viste le specifiche attribuzioni gestionali dei direttori degli istituti medesimi;

10) si segnala l'opportunità, ai fini della certezza del diritto, di una esplicita abrogazione delle norme che risultino incompatibili o superate dal provvedimento, nonché di un coordinamento con la legislazione precedente in materia;

11) si preveda l'intesa tra l'istituendo ente e gli enti locali in modo da consentire una risposta adeguata alle specificità territoriali rispetto alle quali l'agricoltura modula le sue peculiarità regionali;

12) si segnala l'opportunità che l'insieme delle situazioni relative alla problematica del personale degli attuali IRSA trovi una definitiva sistemazione;

13) si preveda in particolare, in aggiunta al Titolo II del provvedimento, il

riordino del Centro di specializzazione per ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno di Portici, alla stregua di altri istituti, finalizzandone l'attività alla formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 144/99 e alla formazione *post lauream*, coinvolgendo nell'amministrazione le regioni e l'Università di Napoli Federico II, nonché altri istituti di economia agraria quali l'INEA;

14) all'articolo 9 si aggiunga anche il personale del Ministero presso il Servizio controllo vivai, a domanda, precisando meglio il trasferimento del personale dell'Istituto di pioppicoltura e delle aziende annesse nei ruoli del consiglio;

15) nell'allegato 1 si inserisca nell'area « servizi al sistema produttivo agricolo » l'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna;

16) considerando che l'Agecontrol non è un ente di ricerca, appare opportuno trasferire la relativa disposizione di cui all'articolo 16, comma 5, del provvedimento, all'interno dello schema di decreto legislativo recante il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 », deliberato ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*formulando i seguenti indirizzi:*

1) valuti il Governo l'opportunità di una soluzione omogenea della materia relativa allo stoccaggio e alla raffinazione di cui all'articolo 3;

2) per quanto riguarda l'articolo 3 che modifica il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 112 del 1998, si ritiene che tra le modalità procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi si debbano prevedere intese con i comuni territorialmente interessati;

3) inserire il seguente articolo 4-bis (modifiche all'articolo 37): « All'articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è apportata la seguente modifica: al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « Sono pertanto aboliti i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 »;

4) inserire il seguente articolo 4-ter (modifiche all'articolo 38): « All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è aggiunta la seguente lettera d): « la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di

commercio, loro unioni, centri estero e aziende speciali »;

5) con riferimento all'articolo 5 relativo alla gestione stralcio di incentivi alle imprese, si propone che la gestione medesima comprenda tutti i procedimenti dei quali risulta in corso l'istruttoria al fine di mantenere un unico soggetto responsabile dell'intero procedimento;

6) si propone di sopprimere l'articolo 6 (modifica dell'articolo 48) in quanto il carattere interregionale o multiregionale di un consorzio non comporta la qualificazione delle attività amministrative ad esso inerenti come di interesse nazionale;

7) inserire il seguente articolo 7-bis (modifica all'articolo 91): « All'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono soppresse le parole « Ai sensi dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

8) con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera d), si segnala la necessità di un impegno del Governo per dotare le regioni di adeguate risorse aggiuntive commisurate agli oneri connessi alle attività di bonifica delle vie di navigazione;

9) per quanto riguarda l'articolo 9 si ritiene opportuno che venga chiarita la *ratio* della soppressione delle parole « ... per essere impiegato nelle mansioni relative alle funzioni di cui alla lettera z) del comma 1 dell'articolo 104 e alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 105 », e cioè come si intende utilizzare il personale e le professionalità esistenti nel Servizio escavazione porti avendo soppresso la destinazione alle mansioni previste dal comma 2, lettera e) dell'articolo 105.